

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5685 del 07/11/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' ETICHETTIFICIO DANY SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE - VIA SAN LEO, 24 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E COMMERCIO ETICHETTE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RICCIONE - VIA SAN LEO, 10/24/26 MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO RILASCIATO CON DET-AMB-2021-/1680 DEL 08/04/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5960 del 07/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sette NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' ETICHETTIFICIO DANY SRL
CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE - VIA SAN LEO, 24 -
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
DI PRODUZIONE E COMMERCIO ETICHETTE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE
DI RICCIONE - VIA SAN LEO, 10/24/26
MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO RILASCIATO CON DET-AMB-2021-/1680 DEL
08/04/2021**

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i. recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Riccione in data 17/05/2022 - assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con PG/2022/82586 - PG/2022/82760 del 18/05/2022 e PG/2022/85396 - PG/2022/85400 - PG/2022/85403 - PG/2022/85425 - PG/2022/85433 del 23/05/2022 - (pratica ARPAE n. 19643/2022) dalla **SOCIETA' ETICHETTIFICIO DANY SRL** (C.F./P.IVA 03505310403), avente sede legale in Comune di Riccione - Via San Leo, 24 **e produttiva in Comune di Riccione - Via San Leo,10/24/26** intesa ad ottenere modifica sostanziale dell'AUA rilasciata con DET-AMB-2021-/1680 del 08/04/2021 ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 inquinamento acustico;*

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di *PRODUZIONE E COMMERCIO ETICHETTE*;

DATO ATTO che la modifica riguarda i seguenti titoli abilitativi:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;(modifica sostanziale)*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 inquinamento acustico;(modifica sostanziale)*

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

RICHIAMATI i commi 4 e 6 dell'art.8 della Legge n.447/1995 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di impatto acustico relativo ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;

CONSIDERATO che in data 25/05/2022 PG/2022/0087061 è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90 s.m.i.;

VISTA la richiesta di integrazioni e contestuale sospensione dei termini di Arpae PG/2022/0096627 del 10/06/2022, le integrazioni pervenute in data 08/07/2022 PG/2022/0113517;

DATO ATTO che il Comune di Riccione in qualità di ente competente ha espresso parere favorevole in materia di inquinamento acustico L.447/95 in data 06/09/2022 acquisito in data 07/09/2022/145697;

DATO ATTO che il Comune di Riccione in data 21/10/2022 acquisito in data 25/10/2022 con PG/2022/175907, ha espresso parere favorevole in materia di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;

VISTA la relazione tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini in data 19/09/2022 PG/2022/152602;

RITENUTO acquisito il parere dell'AZIENDA U.S.L., favorevole senza condizioni in quanto non è pervenuto nei tempi previsti dalla conferenza, avvalendosi dell'istituto del silenzio assenso ai sensi dell'art. 14 bis co. 4 della L. 241/90, relativamente all'autorizzazione per le emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs. 152/06);

RITENUTO opportuno revocare le precedenti autorizzazioni rilasciate con DET-AMB-2019-/2349 DEL 16/05/2019 e DET-AMB-2021-/1680 DEL 08/04/2021, al fine di riportare in un unico atto tutte le prescrizioni per agevolare i compiti di controllo;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini tramite PAGOPA;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Società in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 così come modificato dal D.Lgs.n. 97 del 25/05/2016 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.4 della L.241/90, è l'Ing.Giovanni Paganelli titolare dell'Unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 106/2018 e 96/2019 compete al responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, la modifica dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** modifica sostanziale DET-AMB-2021-/1680 del 08/04/2021 in capo alla **SOCIETA' ETICHETTIFICIO DANY SRL** avente sede legale in Comune di **RICCIONE** - Via San Leo, 24 (C.F./P.IVA 03505310403) per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE E COMMERCIO ETICHETTE** nell'impianto sito in Comune di **RICCIONE - Via San Leo, 10/24/26** fatti salvi i diritti di terzi comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC; (Modifica sostanziale)
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 comma 4 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale; (Modifica sostanziale)
2. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 2a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'Allegato A al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
- 2b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 direttamente alla scrivente Agenzia, ovvero richieste al Suap ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - 2c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
 - 2d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
3. di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, che l'istruttoria degli stessi non comporta la verifica della conformità urbanistica ed edilizia e che, pertanto, la società dovrà essere in possesso delle abilitazioni edilizie necessarie;
 4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio del provvedimento del Suap del comune di Riccione n.46 del 21/04/2021 (**con scadenza 20/04/2036**) ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
 5. L'AUA **adottata** con il presente provvedimento, **assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
 6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
 7. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dal Servizio territoriale APA Est sezione di Rimini;
 8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
 9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Riccione, Azienda USL della Romagna, Arpae Struttura Autorizzazione e Concessioni di Rimini, Arpae Servizio Territoriale di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Con il presente atto vengono revocati i provvedimenti DET-AMB-2019-/2349 DEL 16/05/2019 e DET-AMB-2021-/1680 del 08/04/2021;
15. Di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
16. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto ai sensi della L.241/90;
17. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

La Società svolge attività di “**Fabbricazione etichette**” attraverso le operazioni di preparazione colori, stampa flessografica, taglio e rifilatura e apposizione collante presso tre diversi stabilimenti artigianali in Comune di Riccione Via San Leo, 24 e Via San Leo, 10 e via San Leo 26.

Trattasi di modifica sostanziale di precedente AUA n. 1680 del 08/04/2021.

Nello stabilimento di **via San Leo, 24** la situazione pre-modifica vede la presenza di:

- N.5 macchine per la stampa flessografica collegate rispettivamente alle emissioni E3, E4, E5, E6, E7 ad inchiostri a solvente e UV;
- Tavolo di controllo ERREPI GALILEO con un'appendice con un gruppo colore per la stampa flessografica convogliato al punto di emissione E11;
- N.2 macchine per la pulizia dei cliché e dei cilindri anilox con diluente collegate all'emissione E2, alla stessa emissione è collegato il banco dove avviene la preparazione degli inchiostri e l'inchiostrazione dei cliché;
- N.3 tavoli di controllo e la ribobinatura delle etichette che generano emissioni diffuse (ED1).
- N.1 macchina ribobinatrice che genera emissioni diffuse ED2 derivante dalla macchina Errepi Michelangelo (*le operazioni di incollaggio vengono effettuate con nastro biadesivo*);

nello stabilimento in **via San Leo, 10** la presenza di:

- N.2 macchine da stampa UV collegate alle emissioni E9 ed E10;
- N.2 macchine “Digifast” per la finitura della stampa, collegate all'emissione E8;
- N.1 macchina ribobinatrice e per l'incollaggio (con nastro biadesivo) che genera emissioni diffuse (ED4 derivante dalle macchine Errepi Dante.

La richiesta di modifica riguarda:

stabilimento via San Leo, 24:

- dismissione dei 2 punti di emissione E5 ed E7 che convogliavano le emissioni provenienti da 2 macchine flessografiche, in quanto verranno utilizzati inchiostri non contenenti composti organici volatili con nuova tecnologia che prevede l'utilizzo di lampade UV LED; la società prevede una fase di test per questa nuova tecnologia; le 2 emissioni sono ridenominate ED5 ed ED6;
- ripristino del punto di emissione E1 a cui verranno convogliate le emissioni odorigene provenienti dal trattamento corona per una maggiore adesione dell'inchiostro alla superficie polimerica;

stabilimento via San Leo, 10:

- le due macchine per la stampa digitale, le cui emissioni sono convogliate ai camini E9 ed E10, verranno spostate nel nuovo capannone in via San Leo 26;
- le due macchine Digifast, le cui emissioni sono convogliate al camino E8 verranno spostate nel nuovo capannone in via San Leo 26;
- saranno aggiunti 2 nuovi tavoli di controllo oltre alla macchina Errepi collegati all'emissione diffusa ED4;

Nello stabilimento nuovo **via San Leo, 26** saranno presenti:

- le due macchine per la stampa digitale, le cui emissioni sono convogliate ai camini E9 ed E10, provenienti dal capannone in via San Leo 10;
- una nuova macchina per la stampa digitale HP IINDIGO le cui emissioni saranno convogliate

nel punto di emissione E13;

- le 2 macchine Digifast spostate del capannone di via San Leo, 10 saranno convogliate rispettivamente ai punti di emissione denominati E8 ed E12;
- una nuova macchina per la stampa serigrafica, stampa a caldo, taglio e ribobinatura di etichette per vino, le cui emissioni sono convogliate nel punto E14.

Richiesta aumento di quantitativi di materie prime, in particolare di diluenti, vernici e inchiostri conseguente ad aumento della produzione;

- 8.000 kg/anno di inchiostri UV per stampa flessografica
- 1.500 kg/anno di vernici UV per stampa flessografica
- 1.500 kg/anno di catalizzatori per vernici UV
- 9.000 kg/anno di inchiostri UV per stampa digitale
- 3.000 kg/anno di inchiostri per serigrafia
- 4.000 kg/anno di inchiostri UV LED per stampa flexo
- 2.500 kg/anno di diluenti/detergenti (pulizia attrezzature)

La Società dichiara:

- che il periodo di attività è pari a 288 giorni/anno;
- di non rientrare nelle disposizioni contenute nell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto il consumo di solventi (COV) risulta inferiore alla soglia di cui all'allegato III;
- non quantificabile il prodotto finito di etichette stampate;

Il quadro aggiornato delle emissioni pertanto, a seguito della richiesta di modifica è il seguente:

Punti di emissione convogliati denominati **E1,E2,E3,E4,E6,E11** ed emissioni diffuse **ED1,ED2,ED5,ED6** localizzate in **via San Leo n. 24**;

Punti di emissione convogliati denominati **E8,E9,E10,E12,E13,E14** localizzati in **via San Leo 26**;

Emissioni diffuse **ED4** localizzati in **via San Leo n. 10**.

Emissioni diffuse

Per le emissioni emissioni diffuse derivanti dalle operazioni meccaniche di taglio etichette e incollaggio bobine con nastro biadesivo, identificate con ED1 e ED2, nell'edificio di via San Leo, 24 e ED4 nell'edificio in via San Leo 10, la società ritiene non necessario il convogliamento dell'emissione all'esterno; per le suddette operazioni ha prodotto una valutazione del rischio chimico.

Per le emissioni ED5 e ED6 la società dichiara che effettuerà valutazioni e test per la valutazione delle emissioni diffuse.

PRESCRIZIONI:

Emissioni capannone via San Leo, 24
--

EMISSIONI CONVOGLIATE

E1 – TRATTAMENTO CORONA (Nuova emissione)

- Portata: 1000 Nm³/h
- Durata: ca 8 h/giorno
- Altezza: 8 m
- Sezione: 0,096 m²

- Temperatura: 22 °C
- Impianto di abbattimento: non presente
- Inquinanti emessi: Ozono
- Limiti CRIAER: assimilabile al punto 4.5.25 “Trattamento a “corona” di film plastici a base di polietilene e polipropilene nella produzione di imballaggi flessibili”.

Inquinanti	Valori limite di emissione
Ozono	1 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione E1 controlli a cadenza annuale. La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

E2 – PREPARAZIONE INCHIOSTRI PULIZIA CLICHE' E ANILOX (Emissione esistente già autorizzata)

- Portata: 7.500 Nm³/h
- Durata: ca 6 h/giorno
- Altezza: 5 m
- Sezione: 0,3 m²
- Temperatura: 22 °C
- Impianto di abbattimento: non presente
- Inquinanti emessi: Sostanze Organiche Volatili
- Limiti CRIAER al punto 4.4.4, pertanto si prescrivono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Sostanze Organiche Volatili (espresse come C organico totale)	50 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sull'emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. Le operazioni di lavaggio con solventi organici delle apparecchiature per la stampa devono essere eseguite limitando al massimo i quantitativi di solventi impiegati ed effettuate in modo da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento e dell'eventuale recupero.

In caso di necessità (non rispetto del limite o presenza di emissioni odorogene) possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione E.R.

E3 – STAMPA FLESSOGRAFICA (Emissione esistente già autorizzata)

- Portata: 3.000 Nm³/h
- Durata: ca 16 h/giorno
- Altezza: 8,5 m

- Sezione: 0,096 m²
- Temperatura: 22 °C
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi: Sostanze Organiche Volatili.
- Limiti CRIAER al punto 4.4.4, pertanto si prescrivono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Sostanze Organiche Volatili (espresse come C organico totale)	50 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sull'emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. Le operazioni di lavaggio con solventi organici delle apparecchiature per la stampa devono essere eseguite limitando al massimo i quantitativi di solventi impiegati ed effettuate in modo da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento e dell'eventuale recupero.

In caso di necessità (non rispetto del limite o presenza di emissioni odorigene) possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione E.R.

E4 – STAMPA FLESSOGRAFICA (Emissione esistente già autorizzata)

- Portata: 3.000 Nm³/h
- Durata: ca 16 h/giorno
- Altezza: 8,5 m
- Sezione: 0,096 m²
- Temperatura: 22 °C
- Impianto di abbattimento: non presente
- Inquinanti emessi: Sostanze Organiche Volatili
- Limiti CRIAER al punto 4.4.4, pertanto si prescrivono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Sostanze Organiche Volatili (espresse come C organico totale)	50 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sull'emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. Le operazioni di lavaggio con solventi organici delle apparecchiature per la stampa devono essere eseguite limitando al massimo i quantitativi di solventi impiegati ed effettuate in modo da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento e dell'eventuale recupero.

In caso di necessità (non rispetto del limite o presenza di emissioni odorigene) possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione E.R.

E6 – STAMPA FLESSOGRAFICA (Emissione esistente già autorizzata)

- Portata: 3.000 Nm³/h

- Durata: ca 16 h/giorno
- Altezza: 8,5 m
- Sezione: 0,096 m²
- Temperatura: 22 °C
- Impianto di abbattimento: non presente
- Inquinanti emessi: Sostanze Organiche Volatili
- Limiti CRIAER al punto 4.4.4, pertanto si prescrivono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Sostanze Organiche Volatili (espresse come C organico totale)	50 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sull'emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. Le operazioni di lavaggio con solventi organici delle apparecchiature per la stampa devono essere eseguite limitando al massimo i quantitativi di solventi impiegati ed effettuate in modo da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento e dell'eventuale recupero.

In caso di necessità (non rispetto del limite o presenza di emissioni odorigene) possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione E.R.

E11 – STAMPA FLESSOGRAFICA E RIBOBINATURA (Emissione esistente già autorizzata)

- Portata: 550 Nm³/h
- Durata: ca 2 h/giorno
- Altezza: 8,5 m
- Sezione: 0,049 m²
- Temperatura: 22 °C
- Impianto di abbattimento: non presente
- Inquinanti emessi: Sostanze Organiche Volatili
- Limiti CRIAER al punto 4.4.4, pertanto si prescrivono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Sostanze Organiche Volatili (espresse come C organico totale)	50 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sull'emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. Le operazioni di lavaggio con solventi organici delle apparecchiature per la stampa devono essere eseguite limitando al massimo i quantitativi di solventi impiegati ed effettuate in modo da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento e dell'eventuale recupero.

In caso di necessità (non rispetto del limite o presenza di emissioni odorigene) possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione E.R.

EMISSIONI DIFFUSE

Sono presenti le emissioni diffuse ED1 e ED2 provenienti dai tavoli di controllo per il taglio delle etichette e ribobinatura con utilizzo di nastro biadesivo.

A seguito dell'utilizzo di nuovi inchiostri non contenenti composti organici volatili, con nuova tecnologia che prevede l'utilizzo di lampade UV LED per le macchine a stampa flessografica, sono state dismesse le emissioni convogliate E5 e E7. Con la nuova tecnologia la società testerà le emissioni diffuse, denominate ED5 e ED6 provenienti dalle 2 macchine.

La società, nel documento di valutazione dei rischi in ambiente di lavoro, in collaborazione col medico competente, ai sensi del D.Lgs.81/2008 dovrà trattare questo aspetto specifico anche attraverso campionamenti analitici, al fine di valutare la necessità di un convogliamento all'esterno, e comunicare l'esito alla scrivente Agenzia entro il **31/03/2023**; in alternativa la ditta dovrà provvedere al convogliamento delle emissioni all'esterno presentando entro la stessa data domanda di modifica della presente autorizzazione;

Emissioni capannone via San Leo, 10

Nel capannone in via San Leo, 10 rimane solamente l'emissione diffusa ED4 proveniente dai tavoli di controllo per il taglio delle etichette e ribobinatura con utilizzo di nastro biadesivo.

In caso di necessità, il gestore sarà tenuto ad adottare eventuali apposite misure per contenere le emissioni diffuse.

Emissioni capannone via San Leo, 26

E8 – FINITURA STAMPA DIGITALE - DIGIFAST (Emissione oggetto di modifica)

- Portata: 1000 Nm³/h
- Durata: ca 8 h/giorno
- Altezza: 8 m
- Sezione: 0,05 m²
- Temperatura: 22 °C
- Impianto di abbattimento: non presente
- Inquinanti emessi: Sostanze Organiche Volatili

E9 – STAMPA DIGITALE UV (Emissione oggetto di modifica)

- Portata: 3000 Nm³/h
- Durata: ca 16 h/giorno
- Altezza: 8 m
- Sezione: 0,096 m²
- Temperatura: 22 °C
- Impianto di abbattimento: non presente
- Inquinanti emessi: Sostanze Organiche Volatili

E10 – STAMPA DIGITALE UV (Emissione oggetto di modifica)

- Portata: 3000 Nm³/h
- Durata: ca 16 h/giorno
- Altezza: 8 m

- Sezione: 0,096 m²
- Temperatura: 22 °C
- Impianto di abbattimento: non presente
- Inquinanti emessi: Sostanze Organiche Volatili

E12 – FINITURA STAMPA DIGITALE (Nuova emissione)

- Portata: 1000 Nm³/h
- Durata: ca 8 h/giorno
- Altezza: 8 m
- Sezione: 0,05 m²
- Temperatura: 22 °C
- Impianto di abbattimento: non presente
- Inquinanti emessi: Sostanze Organiche Volatili

E13 – STAMPA DIGITALE (Nuova emissione)

- Portata: 1000 Nm³/h
- Durata: ca 8 h/giorno
- Altezza: 8 m
- Sezione: 0,031 m²
- Temperatura: 22 °C
- Impianto di abbattimento: non presente
- Inquinanti emessi: Sostanze Organiche Volatili

E14 – STAMPA SERIGRAFICA / A CALDO (Nuova emissione)

- Portata: 1000 Nm³/h
- Durata: ca 8 h/giorno
- Altezza: 8 m
- Sezione: 0,096 m²
- Temperatura: 22 °C
- Impianto di abbattimento: non presente
- Inquinanti emessi: Sostanze Organiche Volatili

Autocontrolli: Per i punti di emissione denominati E8-E9-E10-E12-E13-E14 non sono fissati limiti di emissione; si prescrive di annotare su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti, le ore di funzionamento degli impianti i consumi di inchiostri, colori e diluenti utilizzati su base mensile e dovranno essere validate dalle relative fatture di acquisto.

Le operazioni di lavaggio con solventi organici delle apparecchiature per la stampa devono essere eseguite limitando al massimo i quantitativi di solventi impiegati ed effettuate in modo da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento e dell'eventuale recupero.

In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione E.R.

Condizione di normalizzazione dei risultati:

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

- Temperatura 273 K

- Pressione 101,3 kPascal
- Gas secco

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente sentita ARPA.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l’incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 5259:2008
Temperatura e Pressione di emissione, Velocità, Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull’applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI 10169:2001; UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN12619:2013(*)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Ozono (come ossidanti totali in aria)	OSHA ID-214 (**)

(SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l’eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l’emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l’emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell’emissione.

Altre prescrizioni:

- a) I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- b) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana, e ne deve essere data comunicazione alla S.A.C. ed alla competente ARPAE area EST Sez. Prov. di Rimini Servizio - Territoriale entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento via PEC (aorn@cert.ARPAEE.emr.it).
- c) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro ove prescritto.
- d) Secondo quanto stabilito dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC: aorn@cert.arpa.emr) all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio dei nuovi impianti e di quelli modificati (**E1, E12, E13, E14**) con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni dei nuovi impianti e di quelli modificati o di quelli per cui sono prescritti nuovi limiti (**E1**), ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime. Si considera adeguato un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.
- e) Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- f) Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
Anche nel caso di misure discontinue la concentrazione deve essere calcolata su almeno 1 (uno) campionamento della durata complessiva di un'ora nelle condizioni di esercizio più gravose.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione (VLE), nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso).

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

- g) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati di ogni inquinante, durante gli autocontrolli annuali, il gestore eseguirà un solo campionamento per ogni inquinante. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "*Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni*" e Rapporto ISTISAN 91/41 "*Criteri generali per il controllo delle emissioni*". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).
- h) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "*Risultato Misurazione*" previa detrazione di "*Incetezza di Misura*") risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).
- i) La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "*Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni*" e Rapporto ISTISAN 91/41 "*Criteri generali per il controllo delle emissioni*".
- j) Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti f), g), h) e i).
- k) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo Arpae Area Est - Servizio Territoriale) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo. Le metodiche da utilizzare devono essere scelti a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - ISO -UNICHIM); nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- l) I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi

discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

- m) E' facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione. Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- Almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
 - Coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.
- n) Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): “...*Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento*”, sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto “La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione”, i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le

scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

Quota >5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante


Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- Parapetto normale su tutti i lati;
- Piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo
- Protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- o) Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

CAPANNONE VIALE SAN LEO 26




LEGENDA:

En. PUNTI DI EMISSIONE

Fig. 9.3 - planimetria capannone Viale San Leo 26

9.4. PLANIMETRIA

CAPANNONE VIALE SAN LEO 24




PIANO TERRA

LEGENDA:

- En PUNTI DI EMISSIONE
- EDn EMISSIONI DIFFUSE

Fig. 9.1 - planimetria capannone Viale San Leo 24 (capannone sud)

CAPANNONE VIALE SAN LEO 10



LEGENDA:




Fig. 9.2 - planimetria capannone Viale San Leo 10 (capannone nord)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.